



Servizio stampa
Casella postale, 9023 San Gallo

San Gallo, 24 aprile 2025

Comunicato stampa

relativo alla sentenza B-2399/2021 del 11 aprile 2025

Confermata la liceità di una misura di acquisizione di dati del SIC

Nella sua prima sentenza in questa materia, il Tribunale amministrativo federale respinge un ricorso contro una misura di acquisizione di dati soggetta ad autorizzazione ordinata dal Servizio delle attività informative della Confederazione in applicazione della pertinente legge.

In virtù della legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative, il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) può ordinare misure di acquisizione soggette ad autorizzazione, le quali vengono eseguite in segreto all'insaputa delle persone interessate. La necessaria autorizzazione è rilasciata dalla Corte I del Tribunale amministrativo federale (TAF); in seguito il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) deve dare il nullaosta. Al termine dell'operazione, il SIC informa la persona sorvegliata che è stata sottoposta alla misura di acquisizione e che la relativa decisione è impugnabile con ricorso dinanzi alla Corte II del TAF.

Sospetti legami con il jihadismo

Nel 2015, come riportato all'epoca dalla stampa, la Grande moschea del Petit-Saconnex era stata sospettata di radicalizzazione e di sostenere organizzazioni terroristiche. Nel contesto di un'operazione destinata in particolare a chiarire il ruolo assunto da alcune persone all'interno della moschea, il SIC aveva ordinato una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione nei confronti del responsabile della sicurezza del luogo di culto. La misura consisteva nell'acquisire retroattivamente dati secondari relativi alle telecomunicazioni, i quali permettono di individuare in particolare con chi, quando e da quale luogo l'interessato ha comunicato, senza però fornire indicazioni sul contenuto delle comunicazioni stesse.

Misura di acquisizione giustificata

Nella sua sentenza, il Tribunale amministrativo federale ha esaminato se le condizioni per adottare una tale misura erano adempiute, e in special modo se esisteva una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna. A tale riguardo il tribunale sottolinea che in questa fase non è necessario che la minaccia sia dimostrata in modo inconfutabile, poiché il ruolo del SIC consiste proprio nell'identificare precocemente questo tipo di rischi. Tuttavia, essa deve poggiare su una serie di indizi sufficienti. Nella fattispecie il TAF ritiene che nel momento in cui la misura è stata ordinata il SIC disponesse di elementi sufficienti per

ammettere l'esistenza di una simile minaccia. Inoltre, il fatto che alla fine il sospetto non sia stato confermato non basta per ritenere che la misura fosse ingiustificata. Dopo aver considerato che tutte le condizioni per ordinare la misura in questione erano soddisfatte, il TAF respinge il ricorso.

Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

Contatto media

Ufficio stampa

medien@bvger.admin.ch

Il Tribunale amministrativo federale in breve

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) è stato istituito nel 2007 e ha sede a San Gallo. Con 78 giudici (70 ETP) e 395 collaboratori (334 ETP), è il più grande tribunale della Confederazione. Il TAF giudica i ricorsi interposti contro decisioni delle autorità amministrative federali e in determinate materie può verificare anche le decisioni di autorità cantonali. Su alcune questioni giudica anche su azione in prima istanza. Il TAF si compone di sei Corti, le quali pronunciano in media 6500 decisioni l'anno.